

Decreto Legge n. 65 del 19/05/2021: Riaperture

Il 19 maggio 2021, è entrato in vigore il Decreto Legge 65/2021 che prevede la riapertura progressiva delle attività e introduce nelle "zone gialle" rilevanti, e gradualmente.

Di seguito le principali modifiche:

- dall'entrata in vigore del decreto, il **divieto di spostamenti** dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle **23.00 alle 5.00**. **A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà**

completamente abolito;

- dal 1° giugno** sarà possibile **consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;**
- dal 22 maggio**, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- anticipata al **24 maggio**, rispetto al 1° giugno, **la riapertura delle palestre;**
- dal 1° luglio** potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli;
- dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso**, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio** sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio** sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
- parchi tematici e di divertimento** potranno riaprire al pubblico **dal 15 giugno**, anziché dal 1° luglio;
- tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi** saranno di nuovo possibili **dal 1° luglio;**
- dal 15 giugno** saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della "certificazione verde". Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio** sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Ricordiamo che il **6 aprile 2021** è stato sottoscritto fra Governo e Parti Sociali il "**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**" che ha aggiornato e innovato i precedenti protocolli del 14 e 24 aprile 2020.

Inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile, ha approvato e aggiornato le **"Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"**. Gli indirizzi contenuti nelle precedenti edizioni sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate. Riguardo poi al tema della vaccinazione le linee guida indicano che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici.

Le linee guida riguardano i seguenti settori:

- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricettive;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
- commercio;
- musei, archivi e biblioteche;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali e ricreativi;
- congressi e grandi eventi fieristici.

Rimane pertanto fondamentale la redazione del Protocollo aziendale anti-contagio nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto fra Governo e Parti Sociali, **la cui mancata attuazione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**